

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MILANO - Sez. Lavoro La dott.ssa Sara Manuela MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 22 novembre 2013 da P.D. elettivamente domiciliata in Milano, Via (omissis...) presso lo studio dell'avv. Andrea Amadio del foro di Milano che la rappresenta e difende, per delega apposta in calce al ricorso introduttivo unitamente all'avv. Susanna Conti del foro di Como; ricorrente contro LE B.D.L. in persona del legale rappresentante, avv.to Enrico Auricchio elettivamente domiciliata a Villaricca (NA), corso (omissis...) presso lo studio degli avv.ti Francesco Arciello e Mario Manselli che la rappresentano e difendono come procura a margine dell'atto di costituzione. convenuta

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 22 novembre 2013, P.D. ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo che venisse accertata e dichiarata l'inefficacia e/o invalidità o illegittimità delle dimissioni dalla stessa formulate; di conseguenza, il suo diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro con le mansioni di operaia di I livello o, in subordine, di operaia di IV livello.

In subordine chiedeva la condanna della società al risarcimento dei danni patiti per la mancata reintegrazione.

In ogni caso, il riconoscimento della somma di € 7168,83 a titolo di retribuzione per il mese di giugno 2013, 14ma e TFR.

Esponendo di essere stata assunta dalla società convenuta a far data dal 28 ottobre 2010, dapprima con contratto di apprendistato.

In data 30 giugno 2013, la predetta aveva sottoscritto un contratto di cessione di attività e di affiliazione commerciale finalizzato alla gestione della gelateria sita in F.; corso (omissis...), luogo ove la stessa aveva, fino alla data di conclusione del contratto di affiliazione, svolto la sua

attività di lavoratrice subordinata.

Contestualmente alla sottoscrizione del contratto, la medesima aveva rassegnato le dimissioni.

Il 18 settembre 2013, aveva contestato alla società cedente che non era stato possibile il subentro nel contratto di locazione, che la società non l'aveva messa nelle condizioni di poter operare e che le condizioni economico finanziarie dell'azienda non corrispondevano alla rappresentazione fatta dalla cedente.

Con la stessa missiva intimava alla società di adempiere ai propri obblighi anticipando l'eventuale e futura intenzione di chiedere la risoluzione, cosa che faceva avvalendosi della clausola risolutiva espressa.

Risolto il contratto, chiedeva la reintegrazione nel posto di lavoro sull'assunto che le dimissioni non fossero state convalidate.

Si costituiva la società convenuta eccependo l'incompetenza del giudice adito in ordine alle domanda relativa al contratto di cessione di attività e di affiliazione commerciale.

In ogni caso contestava quanto ex adverso dedotto.

Formulava domanda riconvenzionale per il ristoro dei danni subiti a causa del pagamento delle pigioni e dei canoni di leasing che, invece, avrebbero dovuto ricadere sulla ricorrente.

Sempre in via riconvenzionale o, in subordine, quale compensazione, chiedeva il pagamento delle fatture rimaste insolute.

In corso di giudizio, la società chiedeva l'acquisizione agli atti della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro sottoscritta, per convalida, dalla ricorrente.

Il giudice, ritenuto il documento essenziale ai fini del decidere, ne disponeva l'acquisizione.

La ricorrente riconosceva come propria la firma apposta a convalida delle dimissioni e riferiva di aver compreso che ciò che stava sottoscrivendo era documento che atteneva alla sue dimissioni.

Dichiarava poi di rinunciare alla domanda di reintegrazione.

L'avv. Arciello, in forza dei poteri conferitigli, accettava la rinuncia.

Ritenendo che la causa fosse matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, fissava l'udienza del giorno 5 novembre per la discussione.

Il giudice, all'esito della camera di consiglio, dava lettura del dispositivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da P.D. può essere accolto ma solo nei limiti che saranno di seguito illustrati.

La ricorrente, formulando la prima delle domande proposte, chiede sia accertata e dichiarata la nullità o inefficacia delle dimissioni formulate.

A sostegno della richiesta assumeva di non aver mai sottoscritto per convalida la comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro inoltrata al centro dell'impiego.

A titolo di premessa e in termini generali, è noto come l'art. 4, commi 17-22, L. n. 92 del 2012, al fine di contrastare il fenomeno delle c.d. dimissioni in bianco, ha introdotto una procedura particolare alla quale è condizionata l'efficacia delle dimissioni.

Le medesime, invero, possono ritenersi valida causa di cessazione del rapporto di lavoro solo allorché: si proceda alla loro convalida presso la DTL o il Centro per l'Impiego o presso le sedi individuate dai C.C.N.L. stipulati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale; oppure il lavoratore sottoscriva apposita dichiarazione in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto.

Le dimissioni possono acquistare efficacia in un ulteriore caso, ovvero, se il datore di lavoro dopo aver ottenuto la dichiarazione del lavoratore, lo invita formalmente e per iscritto a presentarsi presso le sedi competenti e il lavoratore non ottempera all'invito entro trenta giorni.

La produzione, pur tardiva, ma ammessa in quanto assolutamente dirimente, offerta dalla società all'udienza del 26 giugno 2014 in uno con le dichiarazioni rese dalla ricorrente manifestano l'infondatezza delle sue doglianze e giustificano il rigetto della domanda proposta.

Invero, la ricorrente ha riconosciuto come propria la firma apposta sulla comunicazione di cessazione del rapporto aggiungendo di aver sottoscritto il documento comprendendo che si trattava di atto relativo alle sue dimissioni.

Per tali ragioni, la domanda proposta deve essere rigettata.

Quanto poi alla domanda relativa alla reintegrazione, questo giudice non può che prendere atto della rinuncia fatta dalla ricorrente, che ha dichiarato di non avere, a riguardo, più alcun interesse, nonché dell'accettazione della controparte.

La ricorrente ha, invece, dimostrato di voler confermare la domanda relativa al ristoro dei danni derivanti dalla mancata reintegrazione, riservando ad altro giudizio la richiesta dei danni da inadempimento contrattuale.

Nessuna allegazione ha, tuttavia, dedotto in merito a quali pregiudizi abbia subito a causa della mancata reintegrazione.

Per tale ragione, non avendo elementi che consentano di apprezzare il danno lamentato, la domanda non può trovare accoglimento.

Invero, non è possibile, sebbene la ricorrente ne faccia richiesta, l'intervento suppletivo del giudice.

Il giudizio equitativo in tanto è possibile nella misura in cui sia stato accertato l'an del diritto e non sia possibile stabilirne il quantum; certamente non vi può essere spazio per un giudizio di tale natura allorché il soggetto a ciò onerato ometta di allegare le circostanze di fatto necessarie a verificare la sussistenza dei pregiudizi lamentati.

Per le ragioni anzi esposte, anche tale domanda va disattesa.

La ricorrente ha chiesto poi il pagamento della retribuzione relativa al mese di giugno, della 14ma e del TFR.

La pretesa attiene a crediti di lavoro e trova causa in un rapporto contrattuale. Ne consegue che le regole relative alla distribuzione dell'onere della prova sono quelle dettate dal legislatore in materia di obbligazioni, regole che impongono a colui che si proclama creditore di dimostrare solo l'avvenuta prestazione del rapporto fonte del titolo creditorio, mentre al debitore l'onere di

dimostrare di aver provveduto alla corresponsione delle controprestazione.

Nella specie, il credito, nella misura di € 3439,42 per la mensilità di giugno, € 1054,00 per la 14ma e € 2668,41 per il TFR risulta dai prospetti paga prodotti in atti (doc. n. 18).

Prospetti a cui la società non ha opposto alcun pagamento e che, quindi, devono ritenersi prova del credito vantato.

Fatti i dovuti calcoli, alla ricorrente va riconosciuta la somma di € 7161,83 sulla quale poi, dal dovuto al saldo, debbono essere calcolati gli interessi e la rivalutazione.

Nessuna pronuncia deve essere assunta, invece, in ordine alle diverse mansioni rivendicate.

Invero, in relazione alle stesse non vi è alcuna domanda di natura economica e, come detto, la ricorrente ha rinunciato alla reintegrazione. Quindi, per la stessa non vi è alcun attuale interesse alla pronuncia volta ad ottenere un superiore inquadramento contrattuale.

Come esposto più sopra, la società ha formulato domanda riconvenzionale chiedendo la condanna della ricorrente al ristoro dei danni derivanti dalle inadempienze contrattuali.

Più precisamente chiedeva la somma pari a € 42.000 sull'assunto che la ricorrente, avendo chiuso la gelateria dal 5 al 26 agosto, aveva provocato la perdita della clientela che aveva fatto registrare minori incassi.

La domanda risulta assolutamente generica nelle allegazioni.

Invero, sebbene basandosi sulle mere cifre indicate è evidente che vi sia una differenza tra gli incassi dell'anno 2012 e dell'anno 2013, il tentativo di addossare la responsabilità di tale situazione alla ricorrente non risulta suffragato da solidi e sufficienti elementi.

Né può ritenersi che la sola chiusura, pur in un mese importante come agosto, possa essere stata decisiva per la perdita della clientela.

Per tali ragioni, la domanda va respinta.

La società ha chiesto, però, anche a titolo di compensazione, la somma riportata dalle fatture nn. (omissis...), e 115 del 2013 8doc. n. 17-19 fase. res.).

Di fronte a tale pretesa, la ricorrente nulla ha eccepito.

In sede di discussione, ha fatto riferimento a contestazioni relative alla merce, ma agli atti, la corrispondenza elettronica invocata (doc. 14) non evidenzia alcuna contestazione relativa alle fatture di cui si chiede il pagamento.

In mancanza della prova del versamento di quanto richiesto e di contestazioni relative all'inesatto adempimento della prestazione indicate nelle fatture, gli importi oggetto delle stesse risultano dovuti.

La somma delle tre fatture è pari a € 7453,43, somma che deve essere posta in compensazione rispetto a quanto dovuto alla ricorrente a titolo di spettanze retributive.

Nel calcolo deve essere considerato che sul credito della ricorrente, in quanto credito da lavoro, vanno marmati interessi e rivalutazione, mentre, sul credito riportato dalle fatture, gli interessi dal dovuto al saldo.

Le ragioni della decisione fanno ritenere equa una totale compensazione delle spese di lite tra le parti.

PQM P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:

- 1) rigetta la domanda relativa all'illegittimità delle dimissioni;
- 2) dichiara non luogo a provvedere sulla domanda di reintegrazione;
- 3) riconosce il diritto della ricorrente al pagamento, a titolo di spettanze retributive, della somma di € 7161,83 di cui € 2668,41 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- 4) riconosce il diritto della società al pagamento della somma di € 7453,43 oltre interessi dal dovuto al saldo;
- 5) dispone la compensazione tra le predette somme;
- 6) rigetta per il resto;
- 7) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.

Così deciso in Milano, il 5 novembre 2014.

Depositata in Cancelleria il 5 novembre 2014.